



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

4° SETTORE -TECNICO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E DEL RELATIVO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità	Art. 18 Corrispettivi a carico dell'utente
Art. 2 Norme di riferimento	Art. 19 Cause generali di decadenza dell'autorizzazione
Art. 3 Definizioni generali	Art. 20 Vigilanza
Art. 4 Tipologie impianti	Art. 21 Sanzioni amministrative e pecuniarie
Art. 5 Tipologia di struttura impianti	Art. 22 Norme transitorie per gli impianti esistenti
Art.6 Norme inderogabili comuni a tutte le installazioni pubblicitarie	Art. 23 Norme di rinvio
Art. 7 Competenze	Art. 24 Entrata in vigore ed abrogazioni
Art. 8 Autorizzazione, Domanda/Rilascio	
Art. 9 Zonizzazione	Allegati:
Art. 10 Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	<i>Tavola Unica</i>
Art. 11 Prescrizioni e divieti di collocazione	
Art. 12 Dimensioni massime dei mezzi/impianti pubblicitari	
Art. 13 Attività pubblicitarie particolari – definizioni e regolamentazione	
Art. 14 Caratteristiche dei mezzi/impianti pubblicitari	
Art. 15 Norme di rispetto	
Art. 16 Contrassegno di identificazione	
Art. 17 Impianti destinati alle pubbliche affissioni	

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. ____ del. _____

ART. 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, le modalità di esecuzione della pubblicità, esplicitata attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Il regolamento costituisce, pertanto, l'insieme delle norme amministrative e tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro inerente alle autorizzazioni per l'installazione e/o la diffusione dei mezzi pubblicitari nell'osservanza delle disposizioni e delle deroghe previste dal vigente Codice della strada all'interno dei centri abitati.

Al di fuori dei centri abitati si applicano integralmente le disposizioni del Codice della strada nel rispetto delle procedure amministrative previste dal medesimo regolamento.

Per quanto concerne l'applicazione del canone patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie, si rinvia alle disposizioni dello specifico regolamento Comunale citato al successivo art.2.

Le norme del presente regolamento non si applicano alla pubblicità o propaganda elettorale che resta disciplinata dalla specifica normativa in materia.

Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi si rimanda alle disposizioni di cui al comma 6 art.27 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e successive modifiche ed integrazioni;

Il regolamento, infine, si prefissa i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e della pubblica incolumità;
- b) sviluppo ordinato e puntuale dell'attività imprenditoriale al fine di favorirne una facile individuazione;
- c) tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico ed architettonico che caratterizza il territorio comunale garantendo l'inserimento degli impianti in modo armonico nell'ambiente urbanizzato;
- d) tutela e valorizzazione della promozione turistica del territorio comunale;
- e) una efficace ed efficiente attuazione del controllo sul mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti nel corso del tempo.

ART. 2

NORME DI RIFERIMENTO

Per l'applicazione del presente regolamento, costituiscono norme di riferimento:

- Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.;
- D.M. 31/07/1985 (Vincolo Massiccio del Furlo);
- Regolamento edilizio Comunale (ex artt. 61 cc.7-8, 68 c. 3, 71 cc. 1-5) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23/07/1990 e successive varianti;
- art. 23, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada), nonché i principi e le disposizioni dallo stesso indicati in materia di sicurezza e circolazione stradale;

- artt. da 47 a 59, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dal D.P.R. 16/09/1996, n. 610;
- D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446 (norme in materia di occupazione di suolo pubblico);
- Piano Regolatore Generale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.89 del 22/05/2000 e successive varianti (TAV. IV V 2014 Vincoli di P.P.A.R. e Nazionali);
- Art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e, per ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, le norme in materia nel presente articolo riportate;
- D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- Piano di classificazione acustica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 29/11/2007
- art.1, commi da 816 a 836 e 846-847, legge 27/12/2019 n. 160 (canone unico patrimoniale);
- DPR n. 160/2010
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13/04/2021 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 21/05/1998;
- Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 23/10/2025.

ART. 3

DEFINIZIONI GENERALI

Gli impianti pubblicitari come definiti al successivo art. 4 si suddividono in:

a) **temporanei**: costituiti da manufatti finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata preventivamente autorizzato.

Alla scadenza delle autorizzazioni temporanee è fatto obbligo di rimuovere l'impianto pubblicitario ripristinando le situazioni ed i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

b) **permanenti**: costituiti da manufatti saldamente ancorati ai fabbricati, al terreno oppure a strutture in elevazione destinate a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Per **strada** si definisce l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Per **sito** s'intende il luogo ove viene installato l'impianto.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, tutte le definizioni contenute nell'art. 3 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, le strade presenti nel territorio comunale sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

B - Strade extraurbane principale (SS 73 bis Grosseto-Fano)

C - Strade extraurbane secondarie (SS 745 Metaurense, Strada Provinciale 43 San Gregorio, (SS 73 tratto Bivio Borzaga);

E - Strade urbane di quartiere (viabilità principale centri urbani);

F - Strade locali (strade comunali urbane od extraurbane ad unica corsia, strade vicinali).

Delimitazione del centro abitato.

Il Comune ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale, n. 136 del 21/05/1998, alla delimitazione dei centri abitati, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92, aggiornata con successiva Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 23/10/2025 relativamente alla S.S. 745 Metaurense.

ART.4 TIPOLOGIE IMPIANTI

1. In base alla tipologia del messaggio pubblicitario, gli impianti si suddividono in:

- Insegna di esercizio:

contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o polifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

- Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

- Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

3. Per particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie si rimanda al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

ART.5

TIPOLOGIA DI STRUTTURA IMPIANTI

1. In base alla struttura utilizzata per la diffusione del messaggio pubblicitario, le cui tipologie sono specificate nel precedente art.4, si identificano le seguenti tipologie strutturali:

- **INSEGNA:** è un elemento/manufatto ancorato a un fabbricato, generalmente costituito da: cassonetto luminoso e non, targhe professionali a muro, pannelli o lastre a muro illuminati e non;
- **CARTELLO SOSTENUTO DA STRUTTURA:** si riferisce a un cartello pubblicitario o informativo che è fissato a una struttura di sostegno, come un palo, una colonna, recinzione o un'altra costruzione. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- **PREINSEGNA:** manufatto, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;

PREINSEGNE AREA 2 e 4

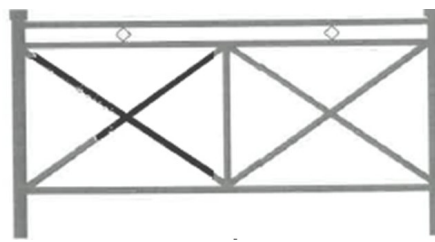


PREINSEGNE AREA 3
Sono ammissibili 2 sostegni



- **TOTEM:** struttura autoportante e verticale, spesso di grandi dimensioni, progettata per trasmettere messaggi pubblicitari. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce;
- **BACHECA:** la bacheca è un contenitore fisico, spesso una vetrinetta o un pannello appeso a muro o supportato da idonea struttura di sostegno.
- **BANDIERA:** telo o tessuto fissato a palo verticale saldamente ancorato al suolo;

- **VETROFANIA:** pellicola adesiva, che riproduce disegni e/o messaggi pubblicitari, che viene applicata su superfici vetrate.
- **MONITOR:** schermo digitale, utilizzato per visualizzare contenuti promozionali, informativi e pubblicitari in ambienti pubblici, commerciali e privati. I display potranno essere di varie tipologie: a matrice grafica per la diffusione di immagini anche in movimento oppure a caratteri alfanumerici per la diffusione di testi, anche scorrevoli.
- **TRANSENNA PARAPEDONALE:** è un elemento di arredo urbano che serve sia per delimitare aree pedonali e garantire la sicurezza dei pedoni, sia per la diffusione di messaggi pubblicitari.



ART. 6

NORME INDEROGABILI COMUNI A TUTTE LE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione degli autoveicoli e delle persone.

Le strutture di impianti pubblicitari non più utilizzate, anche se poste su suolo privato, per decoro urbano e non pagare il canone patrimoniale devono essere rimosse entro 60 giorni dalla dismissione.

ART. 7

COMPETENZE

L'autorizzazione per l'installazione degli impianti/mezzi pubblicitari permanenti è rilasciata dal Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Alta Valle del Metauro mentre, quella relativa alla pubblicità temporanea è in capo 1° Settore - Amministrativo - Affari Generali.

Qualora gli impianti/mezzi pubblicitari siano siti in aree soggette a vincolo paesaggistico e/o immobili tutelati dalla Soprintendenza, oppure lungo strade di proprietà di altri Enti, l'autorizzazione sarà rilasciata a seguito dell'acquisizione (da parte del SUAP o preventivamente acquisito dalla ditta istante) del relativo parere favorevole e/o nulla osta.

ART. 8
AUTORIZZAZIONE
DOMANDA/RILASCIO

La richiesta per il rilascio autorizzazione impianti permanenti, da trasmettere al SUAP, predisposta sull'apposita modulistica, deve contenere la seguente documentazione obbligatoria:

- planimetria indicante il luogo esatto ove si intende collocare il mezzo pubblicitario con l'indicazione delle distanze dalla carreggiata;
- documentazione fotografia (stato di fatto);
- elaborato tecnico quotato, dal quale risulti il prospetto e la sezione del mezzo pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare e del/i messaggio/i pubblicitario/i;
- relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, contenente la descrizione/definizione dell'impianto nonché l'indicazione dei materiali, dei colori e del/i messaggio/i pubblicitario/i;
- dichiarazione di un tecnico abilitato, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- bozzetto a colori di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) rilascia il titolo abilitativo, in ogni caso, previa acquisizione dei prescritti pareri positivi rilasciati dal competente Ufficio comunale e dal Comando di Polizia Locale.

L'autorizzazione ha validità triennale, ed è rinnovabile a richiesta.

Qualora nell'arco della validità dell'autorizzazione la tipologia di impianto pubblicitario (art.4) variesse dovrà essere preventivamente richiesto ed approvata l'eventuale modifica.

In caso di subingresso con mantenimento degli impianti/mezzi esistenti, l'autorizzazione resta valida e viene integrata con il provvedimento di voltura d'intestazione dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi/impianti pubblicitari permanenti su suolo pubblico, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta Municipale.

Nei nuovi edifici con più di un negozio e/o centri commerciali è obbligatoria la presentazione di un progetto unitario conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Per la pubblicità temporanea la domanda dovrà essere trasmessa al 1° Settore - Amministrativo - Affari Generali del Comune di Fermignano, corredata dalla seguente documentazione:

- bozzetto a colori o fotografia del messaggio pubblicitario con indicante il punto o i punti in cui si intende collocare il mezzo pubblicitario.

Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

In relazione a quanto sopra è istituito il registro delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti/temporanei.

Tale registro è tenuto a cura dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione e nello stesso sono annotate in ordine cronologico titoli abilitativi rilasciati, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione tipologica del mezzo autorizzato.

ART. 9 ZONIZZAZIONE

Ai fini dell'ubicazione/distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno dei centri abitati il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti aree/zone come meglio descritte nell'allegata cartografia:

- 1) AREA 1 (centro storico);
- 2) AREA 2 (aree residenziali);
- 3) AREA 3 (aree produttive);
- 4) AREA 4 (Ponte Traiano, Villa Furlo).
- 5) ZONE SPECIALI: sono aree in cui è ammessa l'installazione di tutte le tipologie di strutture previste per l'AREA 2 indicate nella tabella di cui al successivo art.12. Si fa presente che per le stesse sono previste prescrizioni/divieti particolari riportate al successivo art.11.

ART.10 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DENTRO I CENTRI ABITATI

1. Si precisa che l'installazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati è consentita ed effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la collocazione degli impianti pubblicitari dentro il centro abitato vengono stabilite le seguenti distanze minime di posa:
 - metri 0,50 dal limite della carreggiata ad esclusione delle insegne di esercizio che possono essere poste nel limite della carreggiata stessa;
 - metri 20 lungo le strade urbane di quartiere (E), prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici delle intersezioni;
 - metri 10 lungo le strade locali (F), prima dei segnali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - metri 10 da altri cartelli e da altri mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 0,50 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il

posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Gli stessi non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

- 3 È comunque vietata la posizione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari nei casi previsti dal comma 3, art.51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e cioè:
- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (cunette e dossi);
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il bordo inferiore degli impianti pubblicitari posti al di sopra della carreggiata o della banchina pavimentata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m dal piano della carreggiata.

Per le strutture comunali, le norme di cui alle distanze minime ed il divieto di posizionamento lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza, non si applicano a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza a fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite dalla carreggiata, non inferiore a 1.50 m. sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art.23 comma 1 del codice della strada.

ART. 11

PRESCRIZIONI E DIVIETI DI COLLOCAZIONE

ZONE SPECIALI

Lungo Viale Martiri della Libertà, Viale John e Robert Kennedy, Via Vittorio Veneto, Via Roma, Via Angelo Battelli, Via Nazario Sauro, Via Cesare Battisti, Via Enrico Toti, Via Mazzini, Via Flaminia (D.M. 31/07/1985 Vincolo Massiccio del Furlo - ex strada consolare), è vietata l'installazione di cartelli, insegne a bandiera e totem (con esclusione di quelli su suolo privato ad esclusivo servizio di banche e centri commerciali). Sono fatti salvi gli impianti esistenti.

In Via Mazzini, Viale Martiri della Libertà e J. E. R. Kennedy (fino alla rotatoria) è vietata l'installazione di impianti/mezzi temporanei sequenziali.

ART. 12

DIMENSIONI MASSIME DEI MEZZI/IMPIANTI PUBBLICITARI

Gli impianti pubblicitari permanenti, sia fuori che entro i centri abitati, dovranno rispettare superficie e collocazione come indicato nella seguente tabella:

Tipologia di struttura impianto	sup. max mq.	AREA 1		AREA 2		AREA 3		AREA 4		Tipologia di suolo
		■	■	■	■	■	■	■	■	
Insegna (1)	mq. 3	sì	no*	sì	sì	sì	sì	sì	no	P
	mq. 6	no	no	sì	sì	sì	sì	no	no	P
	mq. 20	no	no	sì	no	sì	no	no	no	P
Cartello sostenuto da struttura	mq. 6	no	no	sì	no	no	sì	no	no	P
	mq. 20	no	no	sì	no	no	sì	no	no	P
Preisegna	mq. 0,20-0,45 per singolo cartello	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	P.A.
Totem	mq. 4 5	no	no	sì	sì	sì	sì	no	no	P
Bacheca	mq. 1,5	sì	no	Sì	no	sì	sì	sì	no	P
Bandiera	Mq. 3	no	no	no		Sì		no	no	P
Vetrofania per singola vetrina	Mq. 5	sì		sì		sì		sì		P
	Mq.20	no		no		sì		no		P
Monitor	Mq.1,5	Sì (2) P e PA		Sì P e PA		Sì P e PA		Sì P e PA		
Transenna parapedonale	Mq. 0,60 per singolo pannello	SI		SI		SI		SI		P.A.

* escluso croce verde (Farmacie/parafarmacie/tabacchi max. mq. 1);

(1) I cassonetti di dimensione compresa tra 7 e 20 mq all'interno delle aree 2 e 3 possono essere installate anche a tetto.

(2) solo interno al locale se visibile dall'esterno

P = suolo privato
PA= suolo pubblico
■ in aderenza all'immobile
■ ortogonale all'immobile

ART. 13

ATTIVITÀ PUBBLICITARIE PARTICOLARI

DEFINIZIONI E REGOLAMENTAZIONE

Costituiscono forme particolari di pubblicità temporanea:

- a) pubblicità fonica;
- b) volantinaggio o similari;
- c) pubblicità sui veicoli;
- d) pubblicità a mezzo aeromobili/palloni frenati e natanti.

L'effettuazione della pubblicità di cui al punto a) è consentita nel territorio comunale, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30; è vietata in modo permanente nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, nei cimiteri e luoghi di culto e nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale. Il livello sonoro dovrà essere comunque essere contenuto entro il limite di 50 Leq in dB (A), e in ogni caso non dovrà arrecare disturbo alle persone.

Per l'effettuazione della pubblicità di cui al punto b), questa verrà consentita soltanto mediante la distribuzione attraverso le cassette postali delle abitazioni, tramite distribuzione diretta alle persone o la distribuzione nei Pubblici Esercizi.

La pubblicità fonica elettorale è ammessa in tutto il territorio comunale. Per la medesima pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n.130, ed è autorizzata dal dirigente competente;

La pubblicità sui veicoli è ammessa nelle forme e nelle modalità previste dall'art.20 del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera di C.C. n.3 del 13/04/2021 e ss.mm.ii.

La pubblicità effettuata a mezzo aeromobili, natanti o a mezzo palloni frenati è ammissibile esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina per la durata strettamente legata alla manifestazione. Tali mezzi potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione previa concessione di suolo pubblico o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dagli organi preposti. A tal fine è necessario presentare apposita Autorizzazione sulla modulistica predisposta dallo SUAP.

PREINSEGNE PROVVISORIE: Nel caso in cui, a causa dei lavori di realizzazione di lavori pubblici, alcune strade dovessero essere temporaneamente chiuse al traffico, per il periodo di chiusura delle stesse ed al fine di individuare percorsi alternativi potranno, previa richiesta, essere autorizzate dall'Ufficio competente preinsegne temporanee. Le spese di fornitura, posa in opera e manutenzione di tali mezzi sono interamente a carico del richiedente ed esonerate dal pagamento del Canone patrimoniale per esposizione pubblicitaria.

ART. 14

CARATTERISTICHE DEI MEZZI/IMPIANTI PUBBLICITARI

Tutti i mezzi pubblicitari devono rispettare le seguenti caratteristiche generali:

- a) essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
- b) non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento;
- c) non debbono occultarsi reciprocamente;
- d) le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, inoltre, le medesime devono essere saldamente ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si avvalga di strutture preesistenti devono comunque essere rispettate e garantite le esigenze di sicurezza a tutela della privata e pubblica incolumità;
- e) gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono né avere luce intermittente, né di colore rosso e non devono procurare abbagliamento. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia. L'uso della croce rossa/verde luminosa è consentita unicamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso veterinari;

f) l'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere inferiore a 10 secondi.

g) non devono pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc.), di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare, i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.

ART. 15

NORME DI RISPETTO

L'installazione dei mezzi pubblicitari non deve arrecare pregiudizio a terzi. A tal fine la medesima installazione è subordinata, nei casi previsti dal codice civile, al preventivo consenso degli aventi titolo (confinanti, proprietari ecc.).

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla medesima installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

Nelle aree private soggette a vincolo espropriativo si procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il privato titolare dell'autorizzazione si impegna alla rimozione, a semplice richiesta, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il messaggio pubblicitario deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non può veicolare discriminazioni dirette o indirette su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, né contenere alcun incitamento all'odio; non può veicolare messaggi che approvino, esaltino o inducano alla violenza, che richiamino la mercificazione del corpo, che veicolino messaggi o immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.

ART. 16

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targa metallica, posta in posizione facilmente accessibile, nella quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione/concessione;
- data di scadenza.

La targa deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed al ricorrere di ogni variazione di anche solo uno dei dati su di essa riportati e sopra indicati.

ART. 17

IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono di proprietà comunale e vengono gestiti dal Comune stesso o suo concessionario per affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale.

A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

Tipologia di struttura impianto	sup. max mq.	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4
Tabella/pannello monofacciale a muro	Mq.18	no	si	si	no
Tabella/pannello mono/bifacciale su struttura	mq. 3	si	si	si	si
	mq.12	no	si	si	no

La superficie complessiva degli impianti esistenti è pari a 280mq e aumentabile fino a 300 mq.

In ragione della finalità del messaggio affisso, la superficie degli impianti affissionistici è destinata per una parte pari:

- a) al 30% a comunicazioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica (incluse le categorie specificate all'art.39 del vigente Regolamento Canone Unico Patrimoniale) ;
- b) al 70% ad affissioni di natura commerciale

ART. 18

CORRISPETTIVI A CARICO DELL'UTENTE

Il corrispettivo a carico dell'utente per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dal vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

ART. 19

CAUSE GENERALI DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Costituiscono cause generali di decadenza dell'autorizzazione:

- la naturale scadenza del termine di validità senza che sia intervenuto il rinnovo;
- mancato, parziale versamento del canone alle scadenze come previsto all'art.46 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- violazione reiterata nel tempo e risultante da più atti amministrativi redatti da competente pubblico ufficiale o responsabile di settore, degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.) o da altre specifiche disposizioni, tali da creare pericolo per la circolazione stradale o la pubblica incolumità.

ART. 20

VIGILANZA

La vigilanza circa l'osservanza del presente regolamento spetta in via principale al Comando di Polizia Locale Associata istituito presso l'Unione Montana Alta Valle del Metauro.

Possono altresì accertare violazioni del presente regolamento tutti i soggetti indicati nell'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n°285 nonché tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

L'accertamento delle violazioni al presente regolamento viene di norma effettuato redigendo apposito verbale di ispezione ai sensi dell'art. 13 della Legge 24/11/1981, n°689;

ART. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Piano è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della strada ed è obbligato a rimuovere l'impianto installato ed a ripristinare lo stato dei luoghi preesistenti.

Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dal "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria".

In caso di rimozione del mezzo pubblicitario da parte del Comune trascorsi 60 giorni senza che l'interessato manifesti la volontà di rientrare in possesso del manufatto il medesimo viene considerato in stato di abbandono ed il Comune ha facoltà di procedere allo smaltimento del medesimo ovvero ad acquisirne la proprietà, fatta salva l'applicazione delle sanzioni al trasgressore.

ART. 22

NORME TRANSITORIE PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, tutti gli impianti presenti sul territorio comunale privi di autorizzazione devono essere smantellati oppure resi conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. La procedura di regolarizzazione deve essere attivata dal soggetto interessato presentando apposita istanza al SUAP; tale istanza segue la medesima procedura prevista dal presente regolamento per l'autorizzazione all'installazione di nuovo impianto pubblicitario.
3. A conclusione della procedura di regolarizzazione, viene rilasciata all'interessato la prescritta autorizzazione per l'impianto pubblicitario di che trattasi.

Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento entro i termini di cui al comma 1 dovranno comunque essere smantellati e rimossi qualora contrastino con le norme del presente regolamento.

Devono essere assoggettati alla procedura di regolarizzazione, stabilita dal comma 2, tutti gli impianti pubblicitari o comunque idonei a diffondere un messaggio pubblicitario esistenti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che sono stati collocati:

- mediante titoli edilizi di qualunque natura;

- mediante titoli autorizzativi privi di scadenza;

Decorsi inutilmente i termini di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento relative agli impianti pubblicitari privi di autorizzazione.

Gli impianti esistenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, decadono alla loro naturale scadenza.

In caso di rinnovo dovranno essere attuate le procedure previste dal presente regolamento.

Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

ART. 23

NORME DI RINVIO

1. Per gli edifici sottoposti a particolari norme di tutela definite dal Piano Urbanistico comunale, si fa rimando alle prescrizioni ivi riportate così come si fa interamente rimando al rispetto di quanto prescritto in materia dal regolamento Edilizio.
3. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle prescrizioni di cui al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione mediante la quale viene approvato.

Il presente regolamento abroga tutte le norme comunali in contrasto con esso.